
R.G. n. 1511/2019





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019

TRA

LUCA SCOTO (C.F. SCTLCU79L28C351Z), titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna, con il patrocinio dell'avv. SPERANZA TOMMASO

PARTE ATTRICE

E

COMUNE DI ASSORO, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. LA BIUNDA SALVATORE

___ PARTE CONVENUTA

Oggetto: arricchimento senza causa

Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni attraverso il deposito di note a trattazione scritta depositate - ex art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 (convertito con l. 77/2020) - per l'udienza del 29/03/2022

PREMESSO CHE

Con atto di citazione notificato in data 31/10/2019, Scoto Luca, titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna, ha convenuto in giudizio il Comune di Assoro, chiedendo il pagamento, a titolo di risarcimento del danno e/o a titolo di arricchimento senza giusta causa, della somma di euro 14.874,00, oltre iva, per avere, a dire dello stesso, prelevato, ricoverato e mantenuto, nella propria struttura cinofila, dal febbraio 2016 ad ottobre 2019, quattro cuccioli di cani abbandonati e ritrovati in c.da Dainamare - Casuzza del Re.

A fondamento del ricorso ha esposto:

- di aver prelevato i cuccioli su espressa richiesta del Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Valguarnera, dott. Villareale ed alla presenza del Comandante dei VV.UU. di Assoro;
- che non essendo un ente convenzionato, ha interpellato entrambi i Comuni per comprendere a chi dovessero essere trasferiti i cuccioli, ma non ha mai ricevuto riscontri;
- che nonostante i numerosi solleciti, il Comune di Assoro non ha mai proceduto alla regolarizzazione dei rapporti con il Comune di Assoro (competente per territorio), al ritiro dei cani e alla liquidazione di quanto dovuto; né ha mai proposto il trasferimento presso altra struttura;
- che per oltre tre anni si è preso cura dei cuccioli ritrovati (di cui uno morto poco tempo dopo e un altro tenuto in cura fino al dicembre 2017), per una spesa che, determinata in conformità alla normativa Regionale, è pari ad euro 14.874,00;
- che a nulla sono valse le richieste di pagamento e le proposte avanzate anche in via transattiva per comporre bonariamente la questione.

Costituitosi in giudizio il Comune ha esposto:

- che la Polizia Municipale di Valguarnera ha richiesto l'intervento di soccorso;
- che solo successivamente sono intervenuti sul posto i VV.UU. del Comune di Assoro;
- che il Comandante dei Vigili Urbani di Assoro ha rappresentato sin da subito ai Vigili Urbani di Valguarnera che il Comune di Assoro aveva una convenzione con un proprio canile, denominato Dog. House (ora Free Dog), in forza del quale, con una cifra annua una tantum, si garantiva il recupero e il ricovero di tutti cani randagi sul proprio territorio;
- che il Sindaco di Assoro, dopo aver interloquito con il Sindaco di Valguarnera, ha assecondato la richiesta di quest'ultimo Comune di condurre e ricoverare gli animali presso il Centro Cinofilo Ciaramito, intervenuto su richiesta del Comandante del Comune di Valguarnera, con il quale quest'ultimo Comune riferiva di voler concludere una convenzione annua forfettaria per il recupero dei cani randagi, poi effettivamente conclusa;
- per tale motivo i cuccioli sono stati ricoverati presso il Centro attore;
- che peraltro, il Comune di Assoro, avendo già un centro convenzionato per la cura dei cani randagi, avrebbe potuto far intervenire il centro cinofilo convenzionato.

Per tali motivi il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto delle pretese erroneamente avanzate nei confronti dell'Ente convenuto:

- che non ha avuto mai alcun rapporto con il Centro attore, non sussistendo nessun accordo né per il soccorso, né per il ricovero, né per la "microcippatura" dei cani (che sono stati arbitrariamente intestati al Comune di Assoro), precisando che qualunque accordo sarebbe dovuto avvenire per iscritto, salvo diversa disposizione di legge;
- in quanto non sussistono i presupposti dell'illecito aquilano;
- perché non sussiste alcun arricchimento del Comune, che avrebbe potuto ricoverare i cani presso la propria struttura convenzionata senza spendere alcuna somma aggiuntiva, dato che il compenso con tale struttura è stato determinato in misura annua e forfettaria (per € 25.000,00 annui).

Infine, ha contestato il *quantum debeatur*, in quanto, nel caso di accoglimento della domanda di arricchimento senza causa, non sarebbe richiedibile l'intero importo previsto dalle tariffe ragionali, posto che la norma prevede il solo indennizzo.

Concessi i termini 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato memorie precisando le proprie domande ed eccezioni ed articolando mezzi di prova.

Il Giudice, rigettando le altre richieste istruttorie, ha ammesso il solo cap. a) della seconda memoria di parte attrice sentendo come testimoni Giuseppe Pelligra e Giuseppe Randazzo all'udienza del 29.6.2021, e rigettando le altre richieste in quanto vertenti su circostanze incontestate o comunque irrilevanti ai fini del decidere.

Il Giudice, prima di pronunciarsi sulla reiterata istanza di parte convenuta di ascoltare due dei suoi testi, ha formulato alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: "Il Comune di Assoro si obbliga al pagamento della somma di euro 13.000,00 nei confronti di Scoto Luca (titolare dell'omonima ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna) entro e non oltre il 15.10.2021, a tacitazione di ogni altra pretesa, anche sotto il profilo delle spese processuali".

Tale proposta non è stata riscontrata dal Comune di Assoro, che non ha depositato note d'udienza per il 15.7.2022. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.3.2022. A tale udienza, trattata in forma "cartolare" la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di pagamento avanzata oggi da Scoto Luca, titolare Centro Cinofilo Ciaramito di Enna, deriva dal fatto che lo stesso ha prelevato, ricoverato e mantenuto, nella propria struttura cinofila, dal febbraio 2016 ad ottobre 2019, alcuni cuccioli di cani abbandonati e ritrovati in c.da Dainamare - Casuzza del Re.

Dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata (cfr. dichiarazione resa da Giuseppe Randazzo, Ispettore della Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Valguarnera e quella del collega Pelligra) è incontestato e/o emerso che:

- la segnalazione della presenza dei cani è pervenuta ai Vigili di Valguarnera che erano di pattuglia da alcuni ragazzi che venivano verso Valguarnera a piedi, sulla strada che porta a Raddusa;
- l'attore è intervenuto per soccorrere quattro cuccioli di cane in contrada Dainamare-Casuzza del Re (limitrofa a Contrada Dolei);
- sebbene l'isp. Randazzo non ha saputo dire se Scoto fosse stato chiamato da loro né se costui fosse già presente in loco quando sono arrivati i Vigili Urbani del Comune di Assoro è la stessa parte attrice a dichiarare che l'intervento fu richiesto dal dott. Villareale, del Comune di Valguarnera (cfr. pp 1 e 2 citazione);
- i Vigili di Valguarnera (in particolare l'isp. Giuseppe Randazzo e il collega Giuseppe Pelligra), hanno quindi effettuato un sopralluogo nella zona indicata dai ragazzi e recatisi sul posto hanno effettivamente trovato i cani nei luoghi rappresentati nelle foto allegate alle memorie di parte attrice;
- il luogo del ritrovamento è collocato nel territorio di Assoro: i Vigili di Valguarnera hanno infatti dichiarato di non essere competenti ad intervenire in quelle zone, essendo la competenza territoriale legata ai confini comunali; in ragione della loro incompetenza ad intervenire i Vigili di Valguarnera hanno avvertito i Vigili Urbani del Comune di Assoro, che sono sopraggiunti poco dopo;
- l'attore ha ricoverato e badato ai cuccioli di cane sostenendo i relativi esborsi economici come da prospetto nell'atto introduttivo, non contestato relativamente alle prestazioni effettuate.

Orbene, l'art. 11 della Legge n. 15 del 2000 della Regione Sicilia recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" stabilisce:

- "1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
- 2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.

- 3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
- 4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
- 5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
- 6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
- 7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
- 8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal Comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste".

Tale disciplina è integrata dal Regolamento esecutivo della legge adottato con Decreto presidenziale n. 7 del 12-01-2007.

È di tutta evidenza che la gestione degli animali catturati spetta al Comune del territorio ove questi si trovano o vengono catturati, il quale dovrà quindi dotarsi di apposite strutture oppure stipulare apposite convenzioni con strutture attrezzate.

Nella fattispecie in esame, dunque l'onere della gestione spetta al Comune di Assoro.

Il Comune, tuttavia, vorrebbe affermare di non essere tenuta al pagamento in quanto l'intervento è stato richiesto dai Vigili di Valguarnera e sussisterebbe un accordo tra il Comune di Valguarnera e il Comune di Assoro per cui il primo si sarebbe impegnato a prendere in carico i cuccioli rinvenuti.

Sul primo profilo, e cioè sulla richiesta di intervento, è stato chiarito che questa è stata effettuata dai Vigili di Valguarnera. La circostanza non ha alcuna rilevanza nel giudizio. I Vigili, obbligati ad intervenire a seguito della segnalazione pervenuta dai ragazzi, si sono prontamente recati nei luoghi

indicati, premurandosi però di avvertire i Vigili di Assoro (competenti territorialmente). Attesa l'urgenza dell'intervento e l'indisponibilità di mezzi e attrezzature specifiche per il recupero hanno quindi dovuto chiamare un soggetto specializzato, individuato nel Centro Cinofilo attore, senza che tale circostanza possa in qualche modo influire sugli obblighi di mantenimento e cura degli animali catturati.

Quanto all'esistenza di un diverso accordo tra i Comuni, di questo non v'è traccia documentale.

La tesi della parte convenuta è che il Sindaco di Assoro, dopo interlocuzione con il Sindaco di Valguarnera aveva rappresentato di avere in essere una convenzione con la Dog House e che avrebbe potuto provvedere al ricovero degli animali, tuttavia, il Sindaco di Valguarnera, determinato a concludere una convenzione con il Centro Ciaramito (poi effettivamente conclusa) avrebbe deciso di condurre i cani presso questo Centro in attesa della Convenzione. Tale circostanza sarebbe anche confermata dall'interlocuzione tra l'attore e il Comune di Valguarnera.

Orbene, tale presunto accordo non è stato deliberato e trasposto in un documento scritto.

Poiché competente a gestire i cuccioli era il Comune di Assoro, qualunque accordo in deroga avrebbe dovuto rispettare, a pena di nullità, la forma scritta (come peraltro ribadito dalla stessa parte convenuta nella propria comparsa richiamando l'art. 11 comma 2 l. 241/90).

Inoltre, un accordo del genere – in deroga alla competenza territoriale derivante dal ritrovamento – avrebbe comportato un impegno di spesa straordinario e non preventivato, con tutte le ricadute in punto di violazione delle norme del TUEL che stabiliscono specifiche regole e principi in materia di contabilità (si vedano ad esempio il capo II del Titolo III relativo alle spese degli enti locali, l'art. 191 che stabilisce regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, l'art. 194 che disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio).

Per tale motivo del tutto inammissibili sono le prove orali articolate dal Comune al fine di provare questo presunto accordo.

Né la stipula di una convenzione tra il Comune di Valguarnera e il Centro Ciaramito può in qualche modo rilevare ai fini del giudizio, ritenendosi che essa abbia efficacia retroattiva anche per pregresse catture, che peraltro non sono state effettuate sul territorio di Valguarnera.

Accertato l'obbligo del Comune di Assoro di provvedere alla gestione dei cuccioli e passando agli aspetti risarcitori, l'attore chiede il pagamento delle spese sostenute per il mantenimento degli animali.

Sotto tale profilo è infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui non sarebbe possibile per il soggetto richiedere il pagamento delle somme in quanto nessun rapporto contrattuale, neanche per facta concludentia può essersi perfezionato.

La richiesta avanzata è infatti di natura risarcitoria ed extra-contrattuale, in quanto il Centro ha dovuto badare ai cuccioli, sostenendo spese che avrebbero dovuto essere a carico del Comune. Inoltre, bisogna considerare che la gestione dei cani nel corso degli anni ha comportato un lavoro aggiuntivo e il titolare ha dovuto sottrarre spazi e risorse al Centro che se avesse impiegato diversamente avrebbero potuto generare anche un guadagno.

Né può ritenersi che la gestione dei cuccioli sia avvenuta a danno del Comune e per trarne un indebito vantaggio, in quanto il Centro ha reiteratamente, e sin da subito, richiesto il trasferimento dei cuccioli presso altro centro oppure l'applicazione di una tariffazione agevolata per il mantenimento, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal Comune.

Quanto all'ammontare dei danni, bisogna anzitutto osservare che non v'è contestazione del Comune in ordine alla circostanza che il Centro abbia soccorso, mantenuto e sottoposto i cani alle ordinarie visite e vaccinazioni, per come indicato nel prospetto di parte attrice.

Occorre però evidenziare che sulle somme da riconoscere a titolo risarcitorio non è possibile riconoscere l'IVA – come invece richiesto dal Centro attoreo - in quanto l'attore non pagherà tasse su tali somme.

Inoltre, il prospetto elaborato dalla parte attrice tiene conto della tariffazione regionale di cui al Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 (vd. art. 3 reg. cit.), tuttavia tale regolamento individua la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati cosicché, se si riconoscesse tale somma, il Centro Cinofilo otterrebbe un vantaggio ulteriore rispetto a quello che avrebbe avuto se avesse mantenuto i cani in forza della Convenzione sottoscritta con il Comune di Valguarnera. È infatti la stessa parte attrice a dichiarare che con il Comune di Valguarnera è stata concordata una tariffa di euro 2,32 a cane (cfr. anche pec del 31.5.2017 inviata dal Centro Cinofilo ed allegata all'atto di citazione).

È quindi tale parametro che deve essere utilizzato per quantificare il danno subito da parte attrice, con riferimento al mantenimento. Ne deriva che al 30.9.2019 deve essere riconosciuto al Centro Cinofilo attoreo un importo a titolo di risarcimento pari ad euro 8.421,36, così calcolato:

- a) cattura 4 cuccioli: euro 100,00;
- b) visita e vaccinazione 3 cuccioli (essendo uno morto subito): euro 90,00;
- c) mantenimento dal marzo 2016 al febbraio 2017 di 3 cuccioli (euro 2,32 x 365gg = euro 2.540,40);

- d) mantenimento dal marzo 2017 a dicembre 2017 di 3 cani adulti (euro 2,32 x 306gg = euro 2.129,76);
- e) mantenimento da gennaio 2018 a settembre 2018 di 3 cani adulti (euro 2,32 x 273gg = euro 1.900,08);
- f) mantenimento da ottobre 2018 a dicembre 2018 di 2 cani adulti (euro 2,32 x = 92gg = euro 426,88);
- g) mantenimento da gennaio 2019 a 17 settembre 2019 di 2 cani adulti (euro 2,32 x =260 gg= euro 1206,40);
- h) mantenimento dal 18 settembre al 30 settembre 2019 di 1 cane adulto (euro 2,32 x = 12 gg= euro 27,84);

Per tali motivi il Comune di Assoro deve essere condannato al risarcimento dei danni causati a Scoto Luca, titolare del Centro Ciaramito quantificati in euro 8.421,36.

Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 sui valori medi delle cause di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 (in ragione del "decisum")

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- dichiara che LUCA SCOTO, titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna ha subito un danno di euro 8.421,36 per aver soccorso, ricoverato ed accudito interamente a sue spese dei cuccioli di cane rinvenuti nel Comune di Assoro;
- per l'effetto, condanna il COMUNE DI ASSORO al pagamento in favore di LUCA SCOTO, titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna di euro 8.421,36 a titolo di risarcimento del danno;
- condanna il COMUNE DI ASSORO alla rifusione delle spese processuali in favore di LUCA SCOTO, titolare della ditta Centro Cinofilo Ciaramito di Enna liquidate in euro 4.835,00, oltre accessori come per legge e rimborso delle spese anticipate per euro 237,00

Enna, 20.7.2022

Il Giudice Dott. Davide Naldi